REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 02 del mese di aprile DUEMILAQUATTORDICI

IL GIUDICE MONOCRATICO DR. A.PERRELLI
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE PENALE

Con la presenza del P.M. DR. L.Perna Lorusso
Con l'assistenza della Sig. Scalera

Ha pronunciato, mediante lettura del solo dispositivo,la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa penale di primo grado

Contro

N. ivi res. Via n. ,dom.to in ,Via n. c/o casa genitori,libero contumace, dif.Avv.Antonio M.La Scala di fid., presente;

N. I ivi res. Via),,libero assente, dom.to e dif. c/o come sopra;

N. res. in ,Via n. libero presente, dom.to e dif. come sopra;

IMPUTATI

(vedi foglio allegato)

Conclusioni delle parti :
PM condanna alla pena di anni due e mesi due di recl.
Difesa assoluzione

N.860/10 R.G.P.M.

N. 1146/11 R.G.Trib.

N. 815/14 Reg. Sent.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 30 GIU. 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott. Pietro MASTRONARDI)

TRASMESSA AL P.G. il

COMUNICATA IL

Appello o ricorso per cassazione

il

Trasmissione atti in Corte App./

Cass. il

Trasmesso estratto al contumace

il

notificato il

SENTENZA IRREVOCABILE

il

Scheda per

redatta il

N. Camp.Penale

N. Reg. Esec.

Procura Repubblica di Bari

Estratto Sentenza trasmessa

a

il

N.Rep.

N. Mod.71M.E.

Atti Giud. del

Art. N. Mod. 9

Camp. Civ. N.

Comunicazione ex art.27 reg.es.

cpp il

✓ **all'art. 110 e 368 c.p.** perché, in concorso tra loro nelle qualità sopra descritte, nell'ambito dei verbali di sommarie informazioni rese dinanzi a Ufficiali di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza del Nucleo P.T. di Bari, ai sensi dell'art. 351 c.p.p., (atti diretti all'Autorità), affermavano falsamente che il prestito ottenuto da ammontava a € 9.600,00 e che a fronte di tale somma avrebbero dovuto restituire la somma di € 15.600,00, attraverso l'emissione di nr. 9 cambiali da € 1.500,00 ed una da 2.100,00 aventi come beneficiario e debitore , incolpando, sapendolo innocente, lo stesso , autore del prestito, del reato di usura.

Commesso in Bari il 24 e 27.11.2006 .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 25.1.2011 ,
e venivano tratti a giudizio per rispondere del reato di cui in epigrafe.
All'udienza del 16.10.2013 si procedeva all'escussione del teste , in forza alla Tenenza della Guardia di Finanza di Molfetta.
Dopo l'esame degli imputati e si procedeva all'escussione del teste della difesa in servizio presso il Gico della Guardia di Finanza di Bari.
All'esito, in data 2.4.2014 si procedeva alla discussione come da verbale in atti.

IN DIRITTO

Dall'istruttoria espletata è emerso quanto segue.
Il teste ha riferito che nel novembre del 2006 nell'ambito di un indagine a carico di e furono effettuate delle perquisizioni domiciliari che portarono al rinvenimento nella disponibilità di di alcune cambiali e di assegni emessi da e a favore di .
L'importo delle cambiali era di complessivi 15.600,00 euro.
Venivano quindi escussi a sommarie informazioni testimoniali gli odierni imputati che riferivano più o meno in maniera concorde che, nel settembre del 2006, a seguito di un debito di gioco, e si erano rivolti al che aveva presentato loro , un conoscente che poteva prestare del denaro.
Dopo un incontro avuto con i tre odierni imputati a Torre a Mare (Ba) lo aveva concesso un prestito di 9.600,00 euro a fronte del quale erano state emesse cambiali per un importo da restituire entro il dicembre del 2008 di 15.600,00 euro.
Le cambiali avevano come beneficiario a cui lo stesso aveva chiesto di fare da garante.

Successivamente, nel novembre del 2006 gli odierni imputati si erano ripresentati presso la guardia di finanza e avevano dichiarato di aver errato nella indicazione della somma ricevuta in prestito dallo .
Nello specifico avevano riferito di aver ricevuto un prestito di €15.600,00 cioè per lo stesso importo portato dalle cambiali rinvenute e sequestrate.

A dibattimento gli imputati e hanno riferito di aver errato nell'indicazione iniziale della somma ricevuta dallo e di essersene accorti solo in un momento successivo quando si erano confrontati tra loro.
Il ha dichiarato di aver ricevuto diverse somme in prestito dallo e, quindi, di aver fatto confusione sugli importi dichiarati inizialmente alla Guardia di Finanza.
Ha riferito di non aver mai pagato interessi e di non aver mai ricevuto compensi per aver fatto da intermediario.
Il teste della difesa , ha dichiarato che in sede di perquisizione e di sequestro in casa di erano stati rinvenuti numerosissimi assegni e cambiali per svariate migliaia di euro.
Alcuni dei titoli erano emessi da

Sulla scorta di tali elementi non si ritiene sussistere la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato di calunnia loro ascritto.
Il teste ha dichiarato che nessun ulteriore accertamento è stato effettuato in merito all'effettivo importo del prestito concesso da a e per il tramite di .
Non è dato sapere, cioè, se effettivamente il prestito di denaro ricevuto dagli odierni imputati da sia stato di 9.600,00 euro, come inizialmente dichiarato, o di 15.600,00 euro come emergente dai titoli rinvenuti

e sequestrati a casa di e come successivamente riferito, in rettifica, dagli stessi imputati.

Emerge certamente che fosse persona dedita a prestare denaro a terzi (come si evince dai numerosi titoli rinvenuti presso la sua abitazione) e non può escludersi che per questa attività lo stesso chiedesse il pagamento di interessi.

Non può infine sottacersi la circostanza che gli odierni imputati sono stati sentiti su convocazione della Guardia di Finanza nel contesto di un procedimento già in corso a carico di e non su iniziativa degli stessi.

Le risultanze dibattimentali inducono complessivamente a "sospettare" che l'importo ricevuto in prestito dallo sia stato quello dichiarato inizialmente e poi, immediatamente, rettificato per il timore di incorrere in possibili ritorsioni a seguito della gravità delle indicazioni fornite.

Nulla in merito all'esito di un procedimento a carico di per attività di prestito di denaro a tassi usurai è stato acquisito o fornito dall'accusa nel presente processo.

L'incertezza totale sulla natura calunniatrice delle dichiarazioni rese dagli odierni imputati alla Guardia di Finanza nel novembre del 2006 non può che portare all'assoluzione degli stessi per insussistenza del fatto contestato.

P.Q.M.

Il Giudice, visto l'art.530 c.p.p. assolve dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Termine di gg.90 per il deposito dei motivi.

Bari 2.4.2014

Il Giudice

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari, il 30-6-14
Il Cancelliere C1
(Dott. Pietro Mastronardi)